

MANCATA IDENTIFICAZIONE DEL DANNEGGIANTE IN UN SINISTRO STRADALE E DANNEGGIANTE PRIVO DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C.A.: INTERVIENE IL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA.

Nell'ambito dei sinistri stradali, una delle questioni più ricorrenti e problematiche si riscontra quando il danneggiante, dopo il sinistro scappa, impedendone il riconoscimento e l'assunzione di responsabilità, oppure, quando si accerta che il veicolo sia privo di copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.

Orbene, già la Legge n. 990/1969, sull'assicurazione obbligatoria R.C.A., per non lasciare le vittime di sinistri stradali – pedoni e conducenti – prive di risarcimento per danni alla persona (e per il caso che l'impresa assicuratrice del danneggiante sia in situazione di insolvenza, anche per i danni a cose), aveva previsto, per le ipotesi ricordate, l'istituzione di un Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, col compito di liquidare i relativi danni.

Oggi, con il Codice delle Assicurazioni (C.d.A., Decreto Legislativo n. 209/2005), il Fondo è disciplinato dall'art. 283 C.d.A. Questa disposizione prevede che il Fondo – oggi costituito presso il Concessionario Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (CONSAP), società controllata dal Ministero dello Sviluppo Economico – ha il compito di tutelare le vittime della strada, oltre che nelle ipotesi anzidette, anche quando il veicolo che ha cagionato il sinistro sia stato fatto circolare “contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria”, ovvero quando il veicolo danneggiante, immatricolato all'estero, sia privo di assicurazione, ovvero abbia una targa falsa.

Vediamo come opera il Fondo.

Veicolo danneggiante non identificato: il danneggiato che intenda ottenere il risarcimento del danno (alla persona) dal Fondo ha il dovere di provare che il veicolo che ha cagionato il sinistro non è stato identificato per un fatto non addebitabile a sua colpa (ad esempio, perché il veicolo è scappato, oppure perché le conseguenze psico-fisiche derivanti dal sinistro hanno impedito alla vittima di identificare il veicolo; v. Corte di Cassazione 13.01.2015, n. 274); che detto veicolo era soggetto all'assicurazione obbligatoria R.C.A.; che i danni patiti siano conseguenza della condotta (nesso di causa) tenuta dal veicolo non identificato. In una simile ipotesi, pur non essendoci alcun obbligo, è bene che la vittima del sinistro presenti una denuncia-querela contro ignoti; ciò consentirà che la polizia giudiziaria attivi delle indagini ai fini dell'identificazione del colpevole e costituirà indizio del fatto denunciato (Corte di Cassazione 04.11.2014, n. 23434; Corte di Cassazione 13.04.2021, n. 18717). Nell'ipotesi in esame, il danneggiato da veicolo non identificato può chiedere, tramite il Fondo, il risarcimento dei

soli danni alla persona; tuttavia la disposizione di cui all'art. 283 C.d.A. ha previsto anche la risarcibilità del danno a cose, quando esso sia superiore a € 500,00 (e per la parte eccedente tale importo), se il veicolo fuggito abbia cagionato alla vittima un “danno grave alla persona”.

Veicolo danneggiante non assicurato, veicolo danneggiante immatricolato all'estero privo di assicurazione, ovvero con targa falsa: il danneggiato può far valere verso in Fondo tutti i danni alla persona e/o a cose.

Veicolo fatto circolare contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria: il risarcimento è limitato ai soli terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale e comprende sia i danni alla persona che i danni a cose.

Veicolo assicurato da una Compagnia assicuratrice in stato di insolvenza (liquidazione coatta amministrativa): il risarcimento copre sia i danni alla persona che i danni a cose.